

Circolare n° 14 del 08.07.2019

Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): novità del "decreto crescita"

Premessa

In sede di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"), è stata disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore (si veda, da ultimo, il DPCM 15.6.2016), l'intervento di quest'anno si presenta più ampio, in quanto:

- ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
- non prevede l'applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest'anno, in deroga alle scadenze ordinarie.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

La proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019, si applica nei confronti dei soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

La disposizione del "decreto crescita" stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

- **partecipano a società**, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- **devono dichiarare redditi "per trasparenza"**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, **possono beneficiare del maggior termine** di versamento anche:

- i **soci di società di persone**;
- i **collaboratori di imprese familiari**;
- i coniugi che **gestiscono aziende coniugali**;
- i **componenti di associazioni tra artisti o professionisti** (es. professionisti con studio associato);
- i **soci di società di capitali "trasparenti"**.

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

La disposizione del "decreto crescita" non prevede espressamente che la proroga si applichi anche:

- ✓ ai **soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA**, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- ✓ ai **c.d. "contribuenti minimi"** e ai **contribuenti che applicano il regime forfetario** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Tuttavia, **in base ai chiarimenti che erano stati forniti in passato in relazione alla proroga collegata agli studi di settore**, stante l'analogia con gli attuali ISA, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 **tutti i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato approvato il relativo ISA, anche se ricorre una causa di esclusione** (diversa dal limite di ricavi o compensi) dello stesso, **o sono esclusi per legge dalla relativa applicazione. Dunque, per effetto di ciò, si potrebbero ritenere in proroga anche i contribuenti minimi e forfettari. Si auspicano chiarimenti in tal senso.**

Contribuenti "estranei" agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- **dell'1.7.2019** (in quanto il 30 giugno è domenica), **senza maggiorazione di interessi**;
- **ovvero del 31.7.2019** (30 giorni successivi all'1.7.2019), **con la maggiorazione dello 0,4%** a titolo di interesse corrispettivo.

Si tratta, ad esempio:

- alle **persone fisiche che non esercitano attività d'impresa** o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa** o di lavoro autonomo per le quali **non sono stati approvati gli ISA**;
- dei **contribuenti che svolgono attività d'impresa** o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che **dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro**;
- degli **imprenditori agricoli titolari** solo di reddito agrario.

Persone fisiche che presentano il modello 730/2019

La proroga in esame **non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2019**. In relazione agli importi a debito derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2019, infatti, si applica:

- la **speciale disciplina dei conguagli** ad opera del sostituto d'imposta;
- oppure, in assenza di un sostituto d'imposta, il **versamento entro i termini ordinari dell'1.7.2019 o del 31.7.2019 con la maggiorazione dello 0,4%**, direttamente da parte del contribuente o tramite un professionista o un CAF.

Versamenti che rientrano nella proroga

Rientrano, nella proroga al 30.9.2019, come già detto, **i versamenti**:

- ✓ **risultanti dalle dichiarazioni** dei redditi, IRAP e IVA;
- ✓ **che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019**.

Al riguardo, **deve ritenersi che la proroga si applichi**:

- ✓ **a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi**;
- ✓ **anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi**.

Non rientrano invece nella proroga i **versamenti riguardanti l'intero ammontare**, ovvero la prima rata, **dell'imposta sostitutiva del 10% o dell'11% dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate**, posseduti all'1.1.2019, al di fuori dell'ambito d'impresa, **la cui scadenza è quindi confermata all'1.7.2019** (in quanto il 30 giugno è domenica).

Analogamente, **è confermata la scadenza dell'1.7.2019 per il versamento**:

- della **seconda rata dell'imposta sostitutiva** dovuta per l'affrancamento dei **terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all'1.1.2018**;
- della **terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva** dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, **posseduti all'1.1.2017**.

Versamento dell'Iva per l'adeguamento agli ISA

La proroga al 30.9.2019 **si applica anche al versamento dell'IVA** dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati **per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.**

Ai sensi dell'art. 9-bis co. 10 del DL 50/2017, **tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.**

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga, **il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019** dei **contributi** dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle **relative Gestioni separate dell'INPS.**

Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, **tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.**

Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, **il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel registro delle imprese** deve essere versato **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

Pertanto, deve ritenersi che **anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 30.9.2019**, ricorrendone le condizioni.

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l'effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20 del DLgs. 241/97, **di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:**

- ➔ per i **contribuenti titolari di partita IVA**, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- ➔ per i **contribuenti non titolari di partita IVA**, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).

Ciò in quanto entro il 18.11.19 deve essere comunque effettuato il versamento relativo al saldo per il 2018 e al primo acconto del 2019 delle imposte dirette.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento si rivelasse necessario.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi